



Riunione del 16 luglio 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 55**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Valeria Coppola - Componente - Estensore

52.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **GARUTI Riccardo - allenatore**
- **POL. PEGASO VOLLEY, n.p. Presidente p.t.**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, II co., R.G. in relazione al seguente capo di incolpazione regolarmente contestato:

- per il Sig. **Riccardo GARUTI**, *“per aver il giorno della gara n. 435 del 10.4.2014 (1^a Div. Femminile) tra PFM System Cable / Pol. Pegaso, proferito dagli spalti ingiurie ostentando comportamenti minacciosi nei confronti del secondo Arbitro Lichelli Antonio reiteratamente, in violazione degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché l'art. 16 dello Statuto Fipav e 19 del R.A.T. e con l'aggravante di cui all'art. 49 lettera d) del Regolamento Giurisdizionale”*.
- per la **Pol. Pegaso Volley n.p. Presidente p.t.**, *“per responsabilità indiretta ex art. 55 del Regolamento Giurisdizionale”*.
-

La C.G.N. deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare, disponendo la convocazione degli incolpati all'udienza del 16 luglio 2014, in occasione della quale nessuno è comparso.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Dato atto della mancata comparizione personale degli incolpati, i quali hanno entrambi richiesto l'archiviazione del procedimento, comunicando di non presenziare all'udienza dinanzi alla C.G.N.

PREMESSA

Con segnalazione del 22.4.2014 il Giudice Unico del Comitato Provinciale di Reggio Emilia comunicava alla Procura Federale il comportamento irrispettoso tenuto dal Sig. Riccardo Garuti, tesserato per la Pol. Pegaso Volley, presente tra il pubblico durante la gara n. 435 del 10.4.2014 (1° Divisione Femminile: PFM System Cable/Pol. Pegaso). Unitamente all'esposto veniva trasmesso alla Procura Federale il rapporto di gara del Primo Arbitro unitamente a copia del rapporto integrativo del Secondo Arbitro – richiesto dal Commissario Arbitri – e del relativo referto di gara, in cui venivano rappresentati in maniera più analitica i fatti contestati.

La Procura Federale, pertanto, acquisiti gli atti del procedimento, inviava al Sig. Riccardo Garuti apposito atto di incolpazione, cui l'incolpato rispondeva con nota difensiva, nella quale negava qualsivoglia intento lesivo e diffamatorio nel suo comportamento, sostenendo di aver solamente pronunciato la frase "*sei un disonesto*". Esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale, ritenendo fondati i fatti posti a fondamento dell'azione disciplinare, deferiva innanzi a questa Commissione il tesserato Garuti e il Sodalizio di appartenenza, con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.



OSSERVA

Il fatto è provato *per tabulas*.

Le circostanze poste a fondamento dell'azione disciplinare sono, infatti, documentalmente provate ed incontestabili perché riportate nei referti di gara, i quali sono fonte primaria di prova.

Alcuna rilevanza, invece, può assumere la memoria di chiarimenti presentata dal Garuti alla Procura Federale, posto che in essa sono contenute mere dichiarazioni dell'incolpato, non dimostrate, e che, comunque, in quella stessa memoria il tesserato ha chiaramente ammesso di essersi alzato "*d'istinto*", pronunciando la frase "*allora sei un disonesto*" in un "*preciso contesto di animosità della gara*", comportamento, quest'ultimo che sarebbe, di per sé, censurabile e punibile perché posto in essere in violazione dei principi di lealtà e probità sportiva.

In ogni caso, dalla lettura del rapporto del Primo Arbitro emerge chiaramente che l'odierno deferito, durante il primo set, dopo il primo *time out*, ha rivolto dagli spalti frasi provocatorie al Secondo Arbitro ("*sei un disonesto, sei un imbrogliatore. Un arbitro di Serie A non può fare quelle cose.*"), il tutto dirigendosi verso il campo di gioco per poi essere fermato da un dirigente della stessa società sportiva e richiamato all'ordine dalla allenatrice della Pol. Pegaso Volley, sua consorte.

Anche nelle note aggiuntive redatte dal Secondo Arbitro si legge che il Garuti "*(...) si avvicinava minacciosamente al terreno di gioco (...), proferiva urlando, facendo interrompere il gioco per più di un minuto, frasi molto pesanti: sei un corrotto, sei un falso, ti sei venduto, vergognati arbitri in A e ti fai comprare sei un ladro, proferendo più volte tali parole, cercava di raggiungermi ma era frenato dal figlio. Tutto ciò sotto gli occhi increduli di tutti*".

In tale contesto concitato, il Secondo Arbitro abbandonava la gara: "*ero talmente agitato e sconvolto che non riuscivo a stare in campo. Al termine del Set in accordo con il primo arbitro e i capitani abbandonavo la gara*".



Posto quanto sopra, il comportamento tenuto dal Sig. Garuti non può essere in alcun modo minimizzato in quanto rappresenta una violazione del principio di lealtà e probità sportiva e una mancanza di rispetto nei confronti della classe arbitrale, soprattutto tenuto conto che lo spirito educativo dovrebbe condurre i tesserati delle società, anche quando partecipano alle gare non in veste “ufficiale”, ma come “semplici spettatori”, a mantenere un comportamento irreprensibile, soprattutto in momenti “critici” della gara, affinché gli stessi si pongano come esempio positivo per le nuove generazioni.

Anche la più grave svista del direttore di gara, infatti, non può in alcun modo legittimare contegni di tal genere (o dichiarazioni di “disonestà” proferite nei confronti della figura dell’arbitro) che devono essere stigmatizzati, soprattutto se posti in essere da un tecnico che dovrebbe, anzi, mostrare segni di maturità, sportiva ed umana, proprio in situazioni di maggiore pressione.

Risulta, pertanto, accertata la responsabilità dell’incolpato in ordine alle violazioni debitamente contestate e la conseguente assoggettabilità del medesimo ad idonea sanzione.

Quanto alla natura ed all’entità della sanzione, stante la gravità dei fatti accertati a carico del Sig. Garuti, il quale non ha mostrato alcun segno di pentimento e rammarico per il comportamento tenuto, considerata la responsabilità indiretta del Sodalizio di appartenenza, questa Commissione ritiene che vadano accolte *in toto* le richieste formulate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del Sig. Riccardo Garuti la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro e per la Pol. Pegaso Volley, in persona del Presidente la multa di Euro 350,00.

Roma, 23 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone